



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO

SHËN KOLLI

Provincia di Crotone

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI
E PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Esclusioni e limitazioni
- Art. 4 – Definizioni

CAPO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 5 – Modalità di concessione
- Art. 6 – Soggetti beneficiari
- Art. 7 – Procedura per la concessione e l'erogazione di forme di sostegno economico
- Art. 8 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico
- Art. 9 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
- Art. 10 – Particolari categorie di contributi
- Art. 11 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 12 – Revoca della concessione del sostegno economico
- Art. 13 – Rendicontazione dei sostegni economici
- Art. 14 – Rendicontazione dei vantaggi economici

CAPO III – CONCESSIONE DI PATROCINIO

- Art. 15 – Patrocinio e Soggetto competente alla concessione
- Art. 16 - Soggetti beneficiari del patrocinio
- Art. 17 - Criteri per la concessione del patrocinio
- Art. 18 - Concessione del patrocinio in casi eccezionali
- Art. 19 - Esclusioni
- Art. 20 - Procedura per la concessione del patrocinio
- Art. 21 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
- Art. 22 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico
- Art. 23 - Concessione di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro
- Art. 24 – Rendicontazione del patrocinio concesso

CAPO IV – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Art. 25 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 26 – Responsabile del procedimento

CAPO IV – NORME FINALI

- Art. 27 – Abrogazione di norme, rinvio, entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di San Nicola dell'Alto di contributi, benefici e vantaggi economici in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma 1 costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune di San Nicola dell'Alto.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di San Nicola dell'Alto, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le iniziative locali mediante erogazioni di contributi economici, vantaggi economici e non economici nonché la concessione del patrocinio.
2. La concessione di contributi, benefici e vantaggi economici nonché la concessione del patrocinio da parte del Comune, ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità, trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità ed a promuoverne lo sviluppo.
3. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi per favorire la partecipazione attiva dei cittadini nei seguenti ambiti di intervento:
 - a. politiche sociali ed assistenziali, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione;
 - b. attività sportive;
 - c. promozione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni *arbëreshe*;
 - d. attività musicali, teatrali e artistiche;
 - e. arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - f. attività educative e di istruzione/formazione;
 - g. attività ludico-ricreative e di spettacolo;
 - h. attività diverse di impegno civile;
 - i. sviluppo economico, marketing territoriale e servizi turistici;
 - j. promozione del volontariato e dei rapporti con i comuni gemellati;
 - k. sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
 - l. protezione civile;
 - m. tutela dell'ambiente;
 - n. iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
 - o. cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni;
 - p. attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
 - q. cultura della legalità;
 - r. iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
 - s. attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.
4. I provvedimenti di concessione di contributi, benefici e vantaggi economici, nonché la concessione del patrocinio da parte del Comune di San Nicola dell'Alto di cui al presente

regolamento, comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

5. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di San Nicola dell'Alto ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 3 – Esclusioni e limitazioni

1. Sono esclusi dalla presente regolamentazione:
 - a i contributi concessi dallo Stato o dalla Regione a soggetti e per gli importi da essi definiti, erogati tramite il Comune;
 - b i sindacati, movimenti e partiti politici;
 - c i contributi economici erogati per interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
 - d i benefici previsti da norme di legge, da specifiche convenzioni o da specifici regolamenti comunali.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.
3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “forme di sostegno economico” o “sostegni economici”, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;
 - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.
 - c) per “vantaggi economici” interventi con cui il Comune concede la fornitura di un proprio servizio, assume gli oneri di un determinato servizio/lavoro ovvero presta un'attività senza corrispettivo o con riduzione dello stesso. Sono compresi in tale definizione tutte le forme di partecipazione, indipendentemente dall'erogazione di somme di denaro.
 - d) per “patrocinio” il sostegno dell'amministrazione con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

CAPO II
CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 5 – Modalità di concessione

1. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza /affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto al comma 1.
2. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

Art. 6 - Soggetti beneficiari

1. La concessione dei benefici previsti dal presente capo, può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici;
 - b) comitati, fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - c) persone fisiche e persone giuridiche.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione dei benefici di cui al presente capo, può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrano nei compiti e nelle funzioni del Comune.

Art. 7 – Procedura per la concessione e l'erogazione di forme di sostegno economico

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
2. La Giunta Comunale provvede discrezionalmente al riconoscimento del sostegno con apposita delibera nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle indicazioni del Responsabile del Servizio che ne ha condotto la fase istruttoria, osservando altresì i criteri di rilevanza sociale e di interesse per l'intera comunità cittadina, di affidabilità del soggetto richiedente, di validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il beneficio e di compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.
3. Successivamente all'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio provvede con proprio atto all'impegno ed alla liquidazione delle somme del beneficio economico.

Art. 8 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

1. Il contributo economico può essere erogato, di norma, solo a consuntivo dell'attività svolta, salvo quanto disposto al successivo comma 4 e, sulla base dei criteri indicati nei commi successivi.
2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b) numero di persone interessate dall'attività;
 - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 - e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;
- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) livello di partecipazione previsto;
 - d) preventivo di spesa;
 - e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
4. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
6. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 9 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

1. I soggetti che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La domanda deve contenere:
 - a) i motivi della richiesta;
 - b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati etc., gli scopi istitutivi.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7.

Art. 10 – Particolari categorie di contributi

1. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche in stato di bisogno o disagio sociale firmate dal richiedente devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla vigente normativa per ciascuna tipologia di intervento economico e attestante il reddito familiare (a titolo esemplificativo, indicatore ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/98).
2. Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziario a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo entro il limite massimo di euro 300,00.

Art. 11 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze.

1. L'istanza per la richiesta di beneficio deve essere presentata al Protocollo del Comune di San Nicola dell'Alto, sottoscritta dal Legale Rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del soggetto richiedente;
 - b) requisiti del soggetto richiedente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
 - c) relazione con descrizione dell'iniziativa;
 - d) per i soli contributi economici: dettagliato prospetto contenente i costi ed i ricavi previsti relativi all'iniziativa oggetto della richiesta. Nel caso in cui non siano previsti alcun tipo di introiti/entrate (oltre al contributo richiesto) occorre darne esplicita dichiarazione in tal senso;
 - e) quota di spesa che si intende coprire con il beneficio erogato dal Comune;
 - f) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta;
 - g) dichiarazione di eventuali altri benefici ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune di San Nicola dell'Alto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo, ove ricorra il caso e se non già in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - j) dichiarazione, resa ai sensi di legge e sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si dichiara che la posizione dei propri organi collegiali non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e ss.mm.ii.
2. L'Amministrazione verifica:
 - a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o di vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

Art. 12– Revoca della concessione del sostegno economico

1. Si procede alla revoca totale o parziale del beneficio nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma ovvero se lo svolgimento dell'attività è avvenuto in contrasto con la Legge, con lo Statuto o con il presente regolamento.
2. Parimenti comporta la revoca del beneficio la mancata o parziale presentazione della documentazione di cui ai precedenti articoli ovvero presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, salvo casi eccezionali e/o debitamente motivati.
3. Il Comune di San Nicola dell'Alto può procedere in qualsiasi momento alla verifica delle dichiarazioni, della documentazione presentata e ad ogni altra verifica necessaria. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l'automatica revoca del beneficio ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ente provvede alla denuncia alle Autorità competenti.
4. Con la revoca della concessione del beneficio economico si provvede anche al recupero delle somme eventualmente già erogate.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter escludere dalla concessione di contributi economici, vantaggi economici e non economici, nonché la concessione del patrocinio, quei soggetti che hanno in precedenza violato con dolo le relative norme di legge o del presente regolamento.

Art. 13 – Rendicontazione dei sostegni economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.
 - c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.

Art. 14 – Rendicontazione dei vantaggi economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:
 - a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.
2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO III CONCESSIONE DI PATROCINIO

Art. 15 – Patrocinio e Soggetto competente alla concessione

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di San Nicola dell'Alto esprime la simbolica adesione e l'interesse dell'ente per una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgono nel territorio comunale purchè siano di interesse per il Comune di San Nicola dell'Alto e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del Comune e del suo territorio.
3. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

Art. 16 - Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 17 - Criteri per la concessione del patrocinio

1. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
2. La concessione del patrocinio è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
4. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
5. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
7. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 18 - Concessione del patrocinio in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 17 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 19 - Esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

Art. 20 - Procedura per la concessione del patrocinio

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 7 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 21 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del comune di San Nicola dell'Alto su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 22 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 23 - Concessione di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 24 – Rendicontazione del patrocinio concesso

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

- a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
 - b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.
2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO IV PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 25 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Il responsabile del servizio Amministrativo è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Art. 26 – Responsabile del procedimento

1. Salvo diversa nomina, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento è il funzionario responsabile dell'Area Amministrativa.
2. Il nominativo del Responsabile del Procedimento deve essere reso pubblico e riportato in ogni atto/comunicazione relativa alla procedura.

CAPO V NORME FINALI

Art. 27 - Abrogazione di norme, rinvio, entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.
 2. Restano valide le ulteriori altre forme di benefici disciplinate da altri specifici regolamenti.
 3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
 4. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di intervenuta esecutività della delibera che lo approva.
 5. Il Regolamento deve essere divulgato con idonee ed efficaci forme di pubblicità e deve essere inserito nell'apposita sezione del sito istituzionale.
- .